



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara, <data del protocollo>

*M*

Comune di Verbania

[istituzionale.verbania@legalmail.it](mailto:istituzionale.verbania@legalmail.it)

Risp. al prot. n. 11226 del 11.08.2023

Vs. prot. n. 44989 del 10.08.2023

Class. 34.43.01/837.1

*Oggetto:*

VERBANIA (VB), loc. Zoverallo, corso Italia – via Zappelli

Intervento di: Realizzazione di nuova rotatoria. Indizione di CDS decisoria

Richiedente: Comune di Verbania / Pubblico

-AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI (art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i).

-VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41, c. 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all. I.8)

-PARERE VINCOLANTE

-ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41 c. 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all. I.8)

Esaminate la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Premesso che l'intervento è sottoposto a tutela esclusivamente sotto il profilo paesaggistico e archeologico, ma non monumentale;

#### TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

Esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto il parere della Commissione locale per il Paesaggio;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del citato D.Lgs., con la quale codesto Comune ha pertanto verificato “[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza sotto il profilo della tutela paesaggistica, esprimere **parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

#### TUTELA ARCHEOLOGICA:

Visti il DPCM del 14.02.2022 recante le linee guida per la procedura della verifica dell'interesse archeologico e l'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Premesso che la non assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sussiste solo in caso di opere non soggette al Codice dei Contratti Pubblici oppure in caso di interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, ovvero mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno (art. 2, DPCM del 14.02.2022);



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Si rileva che l'elaborato All. 3 "*Valutazione di non assoggettabilità a VIARCH*" non corrisponde alla dichiarazione di esclusione dalla procedura sottoscritta dal RUP prevista dall'art. 2 dell'allegato 1 del DCPM sopracitato.

Esaminata la documentazione trasmessa, si segnala altresì l'assenza della Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, dal momento che il documento a firma dell'architetto Gianluca Ardiri e dell'ingegnere Massimiliano Mobilia, che valuta in "nullo" il rischio archeologico, non soddisfa i requisiti di legge, non essendo prodotta da "dipartimenti archeologici delle università ovvero soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia" (all. I.8, art. 1);

Considerato tuttavia che sulla scorta dei dati d'archivio e bibliografici disponibili è già definibile l'elevato potenziale archeologico del sito, l'Ufficio scrivente non richiede la trasmissione di detta Relazione; infatti, sono ampiamente attestate nel territorio comunale evidenze archeologiche riconducibili alla frequentazione in antico e, nello specifico, è nota la presenza di una importante necropoli protostorica e romana in località Zoverallo (P. Caramella, A. De Giuli, *Archeologia dell'alto Novarese*, Mergozzo 1993, p. 231 ss.);

Considerato altresì che in relazione alla variante generale del PRGC attualmente in corso di elaborazione è prevista l'inclusione dell'area in oggetto tra quelle individuate come a rischio archeologico;

Considerato infine che la posa dei micropali fino alla profondità prevista maggiore di 4 m comporta il rischio di danneggiare l'eventuale patrimonio archeologico sepolto e che la tipologia di posa non consente lo svolgimento delle operazioni di scavo sotto sorveglianza archeologica;

Ritenuto che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista un rischio medio-alto che le escavazioni in programma intercettino manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico, per quanto eventualmente anche già manomesse da interventi precedenti e/o presenti in giacitura secondaria;

Questa Soprintendenza, non ravvisando elementi ostativi alla fattibilità dell'opera, esprime in linea di massima **parere favorevole** all'opera in oggetto e, al fine di abbattere per quanto possibile il rischio archeologico, evitando onerose interruzioni e/o rallentamenti del cantiere, **richiede l'attivazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e all. I.8, con l'esecuzione di una campagna di indagini preliminari sotto forma di **sondaggi di verifica stratigrafica** da svolgersi prima dell'avvio dei lavori. Si chiede pertanto che sia trasmesso a questo Ufficio per l'approvazione di competenza un piano di sondaggi archeologici, il cui posizionamento garantisca un'adeguata campionatura delle aree di intervento, a firma di un archeologo qualificato ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.8 sopracitato (specialista o dottore di ricerca in archeologia). Sulla base dell'esito di detti sondaggi, questo Ufficio valuterà l'eventuale attivazione delle successive fasi di approfondimento previste dalla normativa.

Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO  
Arch. S. Mantica, dott.ssa E. Lanza

**Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE**  
dott. Luigi La Rocca  
**IL DELEGATO**  
dott.ssa Lucia I. Mordegli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate*

